

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti

**LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, NONCHE' LE
PRESTAZIONI NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DEL
TITOLO AUTORIZZATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA',
COMPRESA LA REDAZIONE DELLA DI.RI,**

**dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME di
PREVENZIONE INCENDI**

della **SEDE LEGALE DSU di FIRENZE**

DISCIPLINARE TECNICO

allegato

3

il tecnico

IL RUP

arch. Cinzia F. Niccolai



agosto 2020

INDICE:

Art. 1	DEFINIZIONI
Art. 2	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 2.1	Prestazioni professionali
Art. 2.2	Elaborati da produrre
Art. 3	AMMONTARE DELL'APPALTO
Art. 4	CONTRATTO
Art. 5	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 6	CONSEGNA DEL SERVIZIO
Art. 7	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E SVILUPPO DELL'APPALTO
Art. 8	INTERRUZIONE DEI TERMINI
Art. 9	PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 10	VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Art. 11	PAGAMENTI
Art. 12	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 13	SUBAPPALTI E COLLABORAZIONI
Art. 14	ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO
Art. 15	OSSERVANZA DI LEGGI REGOLAMENTI E NORME
Art. 16	RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Art. 17	RECESSO
Art. 18	INCOMPATIBILITA'
Art. 19	RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Art. 20	CONTROVERSIE
Art. 21	RINVIO
Art. 22	SPESE

Art. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Direttore dell'esecuzione: soggetto interno alla stazione appaltante con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 49/2018;
- stazione appaltante: A.R.D.S.U.;
- operatore economico o affidatario: il soggetto a cui sarà aggiudicato l'appalto di cui al presente disciplinare.

Art. 2 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché le prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, compresa la redazione della DI.RI, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della sede legale DSU di Firenze, come descritto in dettaglio agli artt. 2.1 e 2.2 che seguono.

I lavori per i quali sono richiesti i servizi oggetto dell'appalto, con riferimento al D.M. 17.06.2016, sono i seguenti:

TIPOLOGIA OPERE	DESTINAZIONE FUNZIONALE E IDENTIFICAZIONE	ID OPERE	GRADO COMPLESSITA'	IMPORTO LAVORI (€)
EDILI	Sedi ed uffici di società ed enti, sedi uffici comunali, provinciali e regionali, ecc.	E.16	1,20	45.000,00
IMPIANTI IDRICI E ANTINCENDIO	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	0,75	5.000,00
IMPIANTI ELETTRICI	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefoni, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singola apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	1.15	80.000,00
TOTALE OPERE				130.000,00

Art. 2.1 Prestazioni professionali

E' richiesto all'affidatario di effettuare le seguenti prestazioni professionali:

1. **progettazione esecutiva:** la prestazione consiste nella redazione del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi conforme alle prescrizioni delle seguenti norme:
 - artt. da 33 a 43, del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
 - art. 23, comma 8, del D. Lgs 50/16 e s.m.i.;
 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. integrato con DPCM 07.08.2020 e s.m.i. e con OPGR n. 40 del 22.04.2020 e s.m.i. e OPGR 62 del 08.06.2020 e s.m.i.;
 - delibera regionale n. 645 del 25.05.2020 e s.m.i. e art. 8 D.L. 16.07.2020 n. 76 e s.m.i., per quanto attiene alla determinazione di oneri e costi della sicurezza e delle modalità di definizione dell'importo a base d'asta, se ancora vigente alla data di svolgimento della prestazione;
 - art. 34 del D. Lgs 50/16 e s.m.i. (criteri di sostenibilità energetica e ambientale), tenendo conto delle prescrizioni del D.M. 11.10.17, allegato 2, punto 2.4 "Specifiche tecniche dei componenti edilizi", per quanto applicabile all'oggetto del presente appalto;
 - regole tecniche di prevenzione incendi che disciplinano le attività presenti nella residenza universitaria oggetto del presente appalto;
2. **direzione dei lavori:** la prestazione consiste nelle seguenti prestazioni:
 - a) assunzione delle funzioni e svolgimento dei compiti di Direttore dei Lavori: in conformità alle prescrizioni del D.M. 07.03.18 n. 49;
 - b) redazione della contabilità dei lavori: in conformità alle prescrizioni del titolo II, capo IV, artt. da 13 a 15, del D.M. 07.03.18 n. 49;
 - c) redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori: in conformità alle prescrizioni dell'art. 237 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
 garantendo:
 - la presenza in cantiere almeno ogni tre giorni e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità, l'assistenza e la sorveglianza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti e l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessari;
 - la reperibilità immediata 24 ore su 24 del Direttore dei Lavori, o di un suo delegato, durante tutto lo svolgimento dei lavori;

3. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: la prestazione consiste nell'assunzione delle funzioni e nello svolgimento dei compiti di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (avente i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) in conformità con le prescrizioni dell'art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., avendo cura in particolare di:

- proporre la bozza della "notifica preliminare" di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08, da trasmettere al RUP in tempo utile per l'invio agli Enti competenti entro i termini previsti dalla normativa, e delle successive integrazioni in occasione di ogni successivo aggiornamento (modifica dei soggetti esecutori, dei dati generali del cantiere, proroga del termine previsto per l'ultimazione dei lavori etc.);
- garantire la propria personale presenza in cantiere non meno di 3 (tre) volte a settimana e, in forma continuativa, ogniquale volta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato;
- verificare che i datori di lavoro delle imprese esecutrici abbiano messo a disposizione dei propri RLS, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori, il POS e il PSC, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., e che ogni POS risulti firmato anche dall'RLS oltre che dal datore di lavoro;
- trasmettere al RUP (in qualità di responsabile dei lavori) una relazione scritta sull'esito della verifica di congruità effettuata su tutti i piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese operanti in cantiere con il PSC, tenendo presente che i lavori hanno inizio dopo la verifica positiva da parte del CSE di tutti i POS di tutte le imprese operanti in cantiere e comunque non oltre 15 gg. dal ricevimento di tutti i POS da parte del CSE (ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 81/08), salvo richiesta di modifiche ed integrazioni ai POS richieste dal CSE a seguito della verifica effettuata; tale verifica di congruità comprende anche:
 - verificare che sia stato nominato il responsabile della sicurezza (RLS) delle imprese operanti in cantiere o che ci si avvalga dell'RLS territoriale (RLST): in caso contrario il CSE ne dà tempestiva comunicazione scritta al RUP (responsabile dei lavori) al committente e all'impresa affidataria;
 - accertarsi che ciascuna impresa subappaltatrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, abbia trasmesso il proprio POS all'impresa affidataria dell'appalto che ne verifica la congruenza con il proprio POS quindi lo trasmette al CSE;
 - verificare che ogni POS risulti:
 - firmato dal datore di lavoro e dall'RLS;
 - contenga i dati di targa dei mezzi e delle attrezzature utilizzate;
 - contenga tutti i dati sulla formazione del personale, compreso gli attestati dei corsi effettuati e i relativi aggiornamenti
 - inviare comunicazione scritta alle imprese sulle eventuali non conformità dei POS, verificando che le mancanze segnalate siano state sanate;
- effettuare l'aggiornamento del cronoprogramma e la calendarizzazione delle riunioni di coordinamento;
- verificare che tutto il personale presente in cantiere:
 - sia dotato di tesserino di riconoscimento;
 - faccia parte delle imprese o dei lavoratori autonomi autorizzati ad essere presenti sul cantiere;
 - sia stato denunciato nel POS;
 - sia formato per il livello di rischio che le specifiche lavorazioni richiedono e sia presente in cantiere l'attestato dei corsi di formazione sostenuti;
- comunicare immediatamente al RUP (responsabile dei lavori) la presenza in cantiere di imprese e/o lavoratori autonomi non autorizzati nonché di personale non formato, o in caso di documentazione non pervenuta;
- programmare almeno le seguenti riunioni di coordinamento in cantiere:

- n. 1 riunione propedeutica all'inizio dei lavori (prima dell'effettivo inizio dei lavori) alla presenza di:
 - CSE;
 - D.L.;
 - impresa affidataria e imprese subappaltatrici;
 - lavoratori autonomi;
- n. 1 riunione intermedia (nella misura minima di n. 1 al mese);
- n. 1 riunione ad ogni ingresso in cantiere di nuova impresa o lavoratore autonomo;
- n. 1 riunione di coordinamento di fine lavori;
- inviare una comunicazione almeno mensile al RUP (responsabile dei lavori) riguardo all'attività del CSE, riferita in particolare a:
 - numero di sopralluoghi effettuati;
 - tipologia e numero non conformità rilevate;
 - numero POS e aggiornamenti esaminati;
 - mancati incidenti verificatisi (dopo essersi accertato che le imprese siano dotate del registro dei mancati incidenti per lo specifico cantiere);
 - eventuali proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e le relative ricadute tecniche, temporali ed economiche sui lavori;
- curare i seguenti adempimenti in caso di pericolo grave e imminente (allegato I del D.Lgs. 81/08):
 - redazione di verbale di contestazione da inviare alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi interessati e al RUP (responsabile dei lavori);
 - sospensione delle singole lavorazioni pericolose, o di tutte le lavorazioni se necessario;
 - una volta effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate, riscontro della corretta esecuzione e verbale di ripresa delle lavorazioni;
- mettere in atto e far osservare le disposizioni contenute nel DPCM 07.08.2020 e s.m.i e nell'OPGR n. 40 del 22.04.2020 e s.m.i. (misure di contenimento della diffusione del COVID-19), se ancora vigenti alla data di svolgimento della prestazione;

4. dichiarazione di rispondenza impianti elettrici (DI.RI): la prestazione consiste in:

- ricognizione e analisi della documentazione esistente agli atti (dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici ai sensi della L. 46/90 e del D.M. 37/08);
- redazione della DI.RI ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.M. 37/08, relativa a tutto l'impianto a tutti i piani dell'edificio, resa da professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore degli impianti elettrici;
- rilievo e restituzione grafica degli impianti elettrici oggetto della DI.RI;

5. prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività: la prestazione consiste nell'assunzione delle funzioni e nello svolgimento dei compiti di professionista antincendio (avente i requisiti di cui agli artt. 3 e 7 del D.M. 05.08.11) in conformità con le prescrizioni delle seguenti norme:

- art. 4 del D.P.R. 151/11;
- art. 4 del D.M. 07.08.12,

con precisazione che la responsabilità del professionista antincendio è estesa all'esito degli eventuali controlli da parte del comando VV.F. e comprende, qualora fosse accertato il mancato rispetto dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività, le eventuali opportune prestazioni professionali tese a conformare l'attività di cui trattasi alla normativa antincendio.

Art. 2.2 Elaborati da produrre

E' richiesto all'affidatario di produrre almeno i seguenti elaborati:

1. **progetto esecutivo**: composto da:

- relazione generale: consta dei contenuti di cui all'art. 34 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche: atte a descrivere nel dettaglio, con riferimento alla rispondenza alle norme di settore, le caratteristiche funzionali delle opere, le strutture, gli impianti e i materiali, con indicazione dell'approvvigionamento degli stessi, oggetto degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, nonché la risoluzione delle interferenze sulla base del censimento delle stesse, in grado di definire in dettaglio gli aspetti inerenti l'esecuzione e la manutenzione degli impianti tecnologici;
- elaborati grafici: atti a consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento, redatti su formati ISO216-A con dimensione massima A0, comprendenti:
 - elaborati che sviluppano tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, in scala a maggiore definizione;
 - elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
 - elaborati di tutti i particolari costruttivi;
 - elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
 - elaborati elencati all'art. 15, comma 9 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. di tutti i lavori da eseguire concernenti le misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere;
 - elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
 - elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per strutture e per impianti;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti: conformi alle indicazioni dell'art. 37 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., in modo da garantire, in particolare, che:
 - la progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti sia effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare la fase di realizzazione;
 - i calcoli esecutivi degli impianti siano eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento in modo da permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso e per il rispetto delle norme di prevenzione incendi, nonché consentire di determinarne il prezzo;
 - siano esplicitate le norme di riferimento;
 - il progetto esecutivo degli impianti comprenda:
 - gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
 - l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
 - la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: atto a fornire, in relazione alla specificità delle opere da realizzare, tutte le indicazioni necessarie all'utilizzo e alla

- manutenzione dell'opera, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., attraverso i seguenti elaborati di cui è composto:
- manuale d'uso;
 - manuale di manutenzione;
 - programma di manutenzione;
- esplicitando anche i costi del ciclo della vita dei principali materiali/manufatti facenti parte delle opere da realizzare, con riferimento all'art. 96 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- piano di sicurezza e di coordinamento e incidenza manodopera: consta dei seguenti elaborati:
 - piano di sicurezza e coordinamento (PSC): redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., avente i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e la stima dei costi della sicurezza, composto da:
 - elaborato tecnico redatto su modello pubblicato con D.I. 09.09.2014 (modello semplificato);
 - elaborati grafici esplicativi di cui dell'art. 100, comma 1, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
 - fascicolo dell'opera: avente i contenuti minimi di cui all'allegato XVI del D.Lgs 81/08 e s.m.i., redatto su modello pubblicato con D.I. 09.09.2014 (modello semplificato);
 - quadro di incidenza della manodopera: avente i contenuti di cui all'art. 39, comma 3, del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
 - cronoprogramma: rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi, attraverso un diagramma di GANTT atto a:
 - graficizzare l'impostazione del computo metrico estimativo (categorie generali e specializzate) in considerazione del fatto che il soggetto esecutore dei lavori non risulta determinabile a priori (considerando il maggior frazionamento ipotizzabile in un lavoro pubblico – es. ATI verticale con subappaltatori e subfornitori);
 - presentare l'esplicita indicazione della produzione mensile attesa individuando graficamente e numericamente i giorni festivi e quantificando, su base statistica, i giorni considerati non lavorativi a causa dell'andamento stagionale sfavorevole, in modo da tenerne conto nel calcolo del tempo contrattuale;
 - effettuare la programmazione temporale e spaziale del cantiere al fine di pianificare lo sgombero delle aree in attività, da liberare durante lo svolgimento dei lavori;
 - identificare le interferenze e le azioni di coordinamento;
 - elenco dei prezzi unitari: redatto secondo le voci e i criteri contenuti nel vigente "Prezzario dei lavori pubblici della Toscana" e, laddove non siano presenti voci adeguate a specifiche lavorazioni, contenente anche prezzi determinati mediante analisi secondo la procedura prevista all'art. 32, comma 2, del D.P.R. 207/10 (redigendo una scheda di analisi per ogni prezzo, formulato utilizzando, per quanto possibile, i prezzi elementari dedotti dal prezzario, nonché uno specifico elaborato che raccolga tutte le schede dei nuovi prezzi); l'elenco prezzi è accompagnato da un quadro sinottico nel quale, per ogni articolo, è indicato il riferimento agli elaborati grafici che descrivono le opere alla cui realizzazione le varie voci concorrono;
 - computo metrico estimativo: atto a dettagliare l'aggregazione degli articoli secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, determinando l'incidenza della manodopera, delle spese generali, e gli oneri per la gestione della sicurezza; concepito in modo da:
 - indicare le norme specifiche applicabili alle lavorazioni e ai materiali, l'eventuale obbligo di marcatura CE e le norme armonizzate di riferimento;
 - agevolare la successiva contabilizzazione delle opere aggregando, ove possibile, le singole lavorazioni elementari e prevedendo agevoli metodologie di misurazione,
 - descrivere e dettagliare ogni elemento e ogni lavorazione identificandolo univocamente all'interno degli elaborati grafici attraverso il codice di elenco prezzi e

eventuali altri codici che possano ricondurlo alla relativa descrizione contenuta all'interno di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

- individuare le quantità totali delle singole lavorazioni ricavandole da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale degli elaborati grafici dove le opere, i manufatti e i materiali, sono illustrati;
- raggruppare in forma tabellare le singole lavorazioni in gruppi di categorie ritenute omogenee;

- quadro economico: redatto secondo le indicazioni dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

- schema di contratto e capitolato speciale di appalto: redatti secondo le indicazioni dell'art. 43 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

2. **documenti relativi all'esecuzione dei lavori**: consistenti in tutta la documentazione necessaria all'espletamento del servizio in conformità con quanto prescritto al precedente punto 2.1.2, secondo le indicazioni del D.M. 07.03.18 n. 49 e del D.P.R. 207/10 e s.m.i., quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- attestazione dello stato dei luoghi;
- verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori;
- documenti relativi ad eventuali perizie suppletive e/o di assestamento finale (relazione di perizia, atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, analisi prezzi, quadro comparativo di confronto, computo metrico estimativo, quadro economico, ecc.);
- aggiornamento cronoprogramma;
- comunicazioni, ordini di servizio e quant'altro occorrente per relazionarsi con le imprese;
- documenti contabili (giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, eventuale sommario del registro, liste settimanali di eventuali lavori in economia, stati d'avanzamento, conto finale);
- pratica per l'allacciamento in Mt della nuova cabina, comprensiva della relazione che attesta la corretta realizzazione dell'impianto e comprensiva dei risultati delle misure dell'impianto di terra;
- certificato ultimazione lavori, da redigersi a seguito della messa in funzione della cabina elettrica;
- report, relazioni, comunicazioni, relazione di accompagnamento al conto finale, relazione sulla risoluzione di eventuali controversie, ecc. destinate al RUP;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori;

3. **documenti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**: consistenti in:

- aggiornamenti dei seguenti documenti di cui al precedente punto 2.2.1, con i dati di tutte le imprese operanti in cantiere e con le eventuali variazioni dovute allo sviluppo dei lavori, in modo che gli stessi risultino sempre attuali e coerenti con lo stato dei luoghi e l'avanzamento dei lavori;
 - piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
 - fascicolo dell'opera;
- tutta la documentazione necessaria all'espletamento del servizio in conformità con quanto prescritto al precedente punto 2.1.3 (verbali, report, resoconti, comunicazioni, relazioni, bozze di notifica, ecc.);

4. **documenti relativi alla DI.RI**: consistenti in:

- relazione concernente la documentazione degli impianti esistenti e di nuova realizzazione, con descrizione delle dichiarazioni di conformità e delle apparecchiature e quadri elettrici a cui si riferiscono;
- DI.RI di tutto l'impianto a tutti i piani, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.M. 37/08;
- elaborati grafici (restituzione grafica delle operazioni di rilievo) descrittivi degli impianti elettrici oggetto della DI.RI, consistenti in:

- piante con la distribuzione delle apparecchiature degli impianti elettrici di distribuzione, di illuminazione, FM e speciali;
 - schemi dei quadri elettrici;
5. **documenti per il conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività:** consistenti nella documentazione necessaria all'espletamento del servizio in conformità con quanto prescritto al precedente punto 2.1.5 e cioè:
- SCIA:
 - MOD. Pin 2-2018 S.C.I.A.;
 - elaborati grafici, contenenti le modifiche apportate al progetto durante la fase di esecuzione lavori, e relazione tecnica atti a dimostrare l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni contenute nel parere dei VV.F.;
 - certificazioni e dichiarazioni a firma di professionista antincendio:
 - elementi costruttivi con funzione portante e/o separante (travi, pilastri, solai, muri, pareti divisorie ecc.), comprese le sigillature degli attraversamenti delle strutture di compartimentazione:
 - MOD. CERT. REI 2018;
 - tavole grafiche con la dislocazione di tutti gli elementi oggetto di certificazione;
 - relazioni di calcolo;
 - rapporti di classificazione e/o di prova;
 - fascicoli tecnici;
 - ogni altro documento richiamato nel MOD. CERT. REI;
 - prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte:
 - MOD. DICH. PROD. 2018;
 - tavole grafiche con la dislocazione di tutti gli elementi oggetto di dichiarazione;
 - dichiarazioni di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati);
 - dichiarazioni di conformità CE ovvero certificazioni di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento;
 - certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26.06.84;
 - rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE;
 - dichiarazioni di corretta posa in opera del prodotto redatte dall'installatore;
 - dichiarazioni di prestazione (DoP) ai sensi del regolamento prodotti da costruzione n. 305/11;
 - ogni altro documento richiamato nel MOD. DICH. PROD.;
 - asseverazione;
- compreso:
- acquisizione dei documenti elencati nel computo del corrispettivo da trasmettere al Comando ovvero al titolare dell'attività;
 - redazione della documentazione necessaria all'adeguamento delle opere realizzate e al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività a seguito di eventuali controlli, con esito negativo, da parte del comando VV.F.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è calcolato come illustrato nell'elaborato "Calcolo del corrispettivo" ed è fissato in € **39.502,69**, oltre IVA e oneri previdenziali, così risultanti:

FASE	SERVIZIO	COMPENSI (€)	SPESE 20% (€)	TOTALE COMPENSI (€)
progettazione	progetto ESECUTIVO - CSP	8.873,53	1.774,71	10.648,24
esecuzione	D.L.	8.805,52	1.761,10	10.566,62
	CSE	6.111,83	1.222,37	7334,20
DI.RI	DI.RI	4.200,00	840,00	5.040,00
conseguimento titolo autorizzativo esercizio attività	SCIA VV.F.	4.022,57	804,51	4.827,08
collaudazione	CRE	905,46	181,09	1.086,55
TOTALE		32.918,91	6.583,78	39.502,69

Il corrispettivo stimato dell'appalto, da cui sarà detratto il ribasso offerto in sede di gara, è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli adempimenti e prestazioni necessarie per eseguire il servizio oggetto di affidamento; in esso si intendono comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli eventuali elaborati di variante che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione della variante medesima.

Il corrispettivo calcolato non è soggetto a maggiorazioni dovute all'interruzione del servizio per qualsiasi motivo né ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati successivamente all'indizione della procedura di gara.

Nel caso di variazione dell'importo totale delle opere o delle singole categorie che lo compongono si provvederà alla rideterminazione dell'onorario secondo quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 4 CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. La stazione appaltante invierà all'affidatario apposita lettera d'ordine/contratto mediante posta elettronica certificata.

Art. 5 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto per l'esecuzione dei servizi affidati, l'operatore economico dovrà costituire garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'importo, nei modi e termini stabiliti dalla predetta disposizione normativa.

La garanzia deve avere validità per tutto il periodo contrattuale e sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e cesserà di avere effetto solo alla data di rilascio da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., riguardante tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali, che sarà emesso entro i 3 mesi successivi dalla data di consegna alla stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori.

A garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di architettura e ingegneria oggetto di affidamento l'operatore economico dovrà dimostrare in sede di offerta di essere munito di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, avente massimale non inferiore a € 500.000,00.

Copia di detta polizza dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante una volta intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 6 CONSEGNA DEL SERVIZIO

A seguito della stipula del contratto, l'avvio dell'esecuzione della prestazione sarà formalizzata attraverso la redazione di apposito verbale di consegna del servizio, firmato dal RUP (o dal direttore dell'esecuzione) e dall'operatore economico.

Art. 7 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E SVILUPPO DELL'APPALTO

Il tempo utile per dare ultimati i servizi oggetto del presente appalto è di seguito stabilito:

- a) progettazione: è quantificato in **40 giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna del servizio di cui al precedente art. 6, per la redazione del progetto esecutivo, con la consegna alla stazione appaltante degli elaborati descritti al precedente art. 2.2.1, a seguito della quale sarà redatto un verbale di consegna degli elaborati, con conseguente interruzione dei termini per la verifica e l'approvazione degli elaborati da parte del RUP: qualora gli elaborati non venissero approvati, in quanto ritenuti incompleti e/o non rispondenti alle indicazioni di cui ai precedenti artt. 2.1 e 2.2, a seguito di comunicazione scritta del RUP (o del direttore dell'esecuzione), verrà meno l'effetto interruttivo dei termini che riprenderanno a decorrere e che saranno calcolati fino alla consegna degli elaborati ritenuti conformi;
l'approvazione degli elaborati avverrà da parte della stazione appaltante, mediante apposito provvedimento amministrativo adottato a seguito della validazione del progetto da parte del RUP, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- b) Direzione Lavori: a partire dalla comunicazione del RUP relativa all'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori (art. 101 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.), fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP;
- c) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: a partire dalla comunicazione del RUP relativa all'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori (art. 101 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.), fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP;
- d) dichiarazione di rispondenza impianti elettrici (DI.RI): è quantificato in **20 giorni naturali e consecutivi**, calcolati a partire dalla data del certificato di ultimazione lavori, con la consegna ai VV.F. e alla stazione appaltante degli elaborati descritti al precedente art. 2.2.4;
- e) prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività: è quantificato in **20 giorni naturali e consecutivi**, a partire dalla data del certificato di ultimazione lavori, con la consegna ai VV.F. e alla stazione appaltante degli elaborati descritti al precedente art. 2.2.5; la responsabilità del professionista antincendio è estesa all'esito degli eventuali controlli da parte del comando VV.F. e determina, qualora fosse accertato il mancato rispetto dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività, che:
 - venga meno l'effetto interruttivo dei termini per l'espletamento della prestazione, che riprenderanno a decorrere dal verbale di sopralluogo dei VV.F. e saranno calcolati fino alla consegna degli elaborati/documenti richiesti dai VV.F. e/o alla conclusione del servizio occorrente per adeguare l'attività alle prescrizioni del comando VV.F.;
 - le opportune prestazioni professionali tese ad adeguare l'attività alla normativa antincendio si intendano compensate con l'importo del corrispettivo;
- f) certificato di regolare esecuzione dei lavori: è quantificato in **90 giorni naturali e consecutivi**, a partire dalla data del certificato di ultimazione lavori e non potrà essere

emesso prima della scadenza del tempo per l'eventuale sopralluogo da parte dei VV.F. (60 gg. dalla data di consegna della SCIA, ai sensi dell'art. 4.2 del D.P.R. 151/11): qualora il sopralluogo facoltativo a campione dei VV.F. avvenisse successivamente all'emissione del CRE e avesse esito negativo questo comporterà la decadenza della validità del CRE già emesso, la necessità di riaprire i lavori, effettuando i necessari interventi di adeguamento prescritti e le prestazioni tecniche connesse, nonché una nuova redazione del CRE, senza che l'operatore economico abbia diritto a maggiori compensi rispetto a quelli stabiliti con l'importo del corrispettivo.

Il servizio si intenderà concluso solo a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., entro 3 mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori dopo l'avvenuto sopralluogo con esito favorevole da parte dei VV.F.

L'approvazione del servizio da parte della stazione appaltante avverrà mediante apposito provvedimento amministrativo adottato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8 INTERRUZIONE DEI TERMINI

Qualora, per problemi legati ad esigenze degli enti titolari di poteri di controllo o per cause non imputabili alla volontà dell'operatore economico, fosse necessario interrompere i termini di decorrenza del tempo contrattuale, l'operatore economico potrà farne richiesta scritta motivata alla stazione appaltante, che emetterà un apposito verbale di interruzione dei termini qualora la richiesta sia ritenuta legittima. Per tali interruzioni, nonché per quelle dovute ai tempi di verifica e approvazione degli elaborati progettuali da parte del RUP, l'operatore economico nulla avrà a pretendere in termini di maggiori oneri oltre a quelli del corrispettivo.

Art. 9 PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le penali che verranno applicate per l'inadempimento delle tempistiche contrattuali indicate al precedente art. 7, sono le seguenti:

- servizio di progettazione: per ogni giorno di ritardo sul tempo contrattuale, stabilito in 40 gg., sarà applicata dal RUP una penale di importo pari allo 0,1% (unopermille) dell'importo netto del corrispettivo contrattuale per le suddette prestazioni professionali;
- redazione della D.I.RI: per ogni giorno di ritardo sul tempo contrattuale, stabilito in 20 gg. dalla data del certificato di ultimazione lavori, sarà applicata dal RUP una penale di importo pari allo 0,1% (unopermille) dell'importo netto del corrispettivo contrattuale per le suddette prestazioni professionali;
- prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività: per ogni giorno di ritardo sul tempo contrattuale, stabilito in 20 gg. dalla data del certificato di ultimazione lavori, sarà applicata dal RUP una penale di importo pari allo 0,1% (unopermille) dell'importo netto del corrispettivo contrattuale per le suddette prestazioni professionali;
- certificato di regolare esecuzione: per ogni giorno di ritardo sul tempo contrattuale, stabilito in 90 gg. dalla data del certificato di ultimazione lavori, sarà applicata dal RUP una penale di importo pari allo 0,1% (unopermille) dell'importo netto del corrispettivo contrattuale per le suddette prestazioni professionali.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al **10%** dell'importo complessivo di contratto: ove le penali superino tale ammontare la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di risoluzione contrattuale troveranno applicazione le previsioni del successivo articolo 15.

Art. 10 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le varianti, successive all'approvazione del progetto che comportano cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinati da nuove disposizioni di legge e norme non dipendenti da errata impostazione tecnica, verranno compensate come previsto dal D.M. 17 giugno 2016.

Le varianti in corso d'opera, nei limiti consentiti dalla legge, dovranno comunque essere specificamente richieste e autorizzate dalla stazione appaltante. Ai sensi della normativa vigente la responsabilità per varianti in corso di esecuzione dovute ad errori ed approssimazioni, ovvero insufficienti approfondimenti tecnici, è a carico del progettista il quale a tale proposito provvederà alla sottoscrizione di apposita polizza di responsabilità civile professionale riferita ai lavori progettati, come previsto dalla normativa vigente.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, la stazione appaltante potrà richiedere all'operatore economico variazioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

Art. 11 PAGAMENTI

Con riferimento allo sviluppo dell'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 7, il corrispettivo di contratto sarà liquidato come di seguito riportato:

SERVIZIO	PAGAMENTO	PAGAMENTO RESIDUO
progetto ESECUTIVO - CSP	100% all'approvazione della SA della progettazione esecutiva (dopo la validazione del progetto)	/
D.L.	agli stati d'avanzamento dei lavori fino ad un max dell'80% dell'importo	20% all'emissione del CRE del RUP
CSE		20% all' emissione del CRE del RUP
DI.RI	100% all'emissione del CRE dei lavori	/
SCIA	100% all'emissione del CRE dei lavori	/
CRE	100% all' emissione del CRE del RUP	/

A seguito dell'approvazione di ogni servizio, l'operatore economico dovrà emettere regolare fattura fiscale, in formato elettronico.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che la stessa sia emessa nel rispetto dei termini sopra indicati.

L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nel servizio è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo dell'affidatario.

Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. del 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al servizio in oggetto, **codice CIG Z6D2EB6685. e codice CUP D11E20000170002.**

I dati riguardanti il "codice univoco ufficio" da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

codice univoco ufficio: PVBWDD

nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI.

L'avviso dell'emissione dei titoli di spesa sarà inviato alla sede dell'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad € 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad € 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

In caso di inadempimento contrattuale, la stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione delle somme dovute sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di cui al successivo art. 16.

Art. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento dovranno avvenire attraverso conti corrente bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 è ammesso un sistema di pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

L'operatore economico è tenuto a comunicare alla stazione appaltante i riferimenti dei conti in questione e delle persone autorizzate ad operarvi, nonché tutte le variazioni che dovessero intervenire rispetto ai dati comunicati entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi.

L'operatore economico, con la stipula del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'avvenuto affidamento.

Gli stessi obblighi sussistono nei confronti di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'affidamento.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto e di comunicazione dell'inadempimento alla Prefettura - UTG territorialmente competente da parte della stazione appaltante.

Art. 12 SUBAPPALTI E COLLABORAZIONI

Per tutte le prestazioni di cui al presente disciplinare, l'operatore economico non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con l'esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione degli elaborati grafici.

Resta impregiudicata la responsabilità dell'operatore economico nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate.

Si precisa che le singole prestazioni specialistiche rimesse alle figure professionali minime richieste per l'esecuzione del servizio non possono essere subappaltate e, pertanto, il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla procedura e ciascuno dei professionisti iscritti agli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, incaricati di svolgere ciascuna prestazione, può configurarsi esclusivamente quale:

- a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è un dipendente dell'operatore economico che partecipa alla procedura);
- b) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.P.);
- c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'importo del subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico potrà avvalersi del subappalto solo per quelle prestazioni specificate in sede di offerta e, conformemente a quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

- 1) che abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni comprese nell'oggetto dell'appalto che intende subappaltare;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- 3) che avanzi formale richiesta di autorizzazione al subappalto accompagnata dalla documentazione di rito;
- 4) che provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 5) che al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti dal comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata;
- 6) che pratici, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, corrispondendo i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso;

In relazione agli affidamenti che non si configurano come subappalti, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 13 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Sono a carico dell'operatore economico:

1. i rapporti con ENEL per ottenere l'alimentazione della nuova cabina e per disalimentare quella oggetto di dismissione, compresi tutti gli oneri e prestazioni occorrenti per la conclusione dei lavori a regola d'arte (tra cui la redazione della pratica per l'allacciamento in Mt della nuova cabina, comprensiva della relazione che attesta la corretta realizzazione dell'impianto e comprensiva dei risultati delle misure dell'impianto di terra);
2. i diritti per l'estrazione di copie presso gli archivi storici (Genio Civile, Comune, Soprintendenza, Prefettura, archivi privati, ecc);
3. la consegna alla stazione appaltante di n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico degli elaborati elencati al precedente art. 2.2, oltre alle copie necessarie per la consegna al comando VV.F. e per eventuali modifiche/integrazioni da questo richieste;
4. le modifica e/o l'adeguamento a proprie spese degli elaborati consegnati, a seguito di eventuali prescrizioni dei VV.F. e/o della stazione appaltante all'atto della verifica e dell'approvazione degli elaborati;
5. l'effettuazione dei sopralluoghi, delle indagini e di eventuali saggi a struttura funzionante e previo concordamento delle tempistiche di intervento con il direttore dell'esecuzione;
6. l'effettuazione di tutti i rilievi necessari all'espletamento delle prestazioni elencate al precedente punto 2.1.

Art. 14 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

Per quanto non sia derogato dalle condizioni stabilite dal presente disciplinare, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza di tutte le norme contenute nel Codice civile, nelle leggi, decreti, regolamenti e circolari - vigenti o emanate in corso di opera - che abbiano applicabilità, per i rispettivi ambiti territoriali, nello Stato italiano, nella regione, provincia e/o comune in cui si eseguono le prestazioni oggetto dell'affidamento.

In particolare l'operatore economico si intende obbligato all'osservanza di:

- D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- D.P.R. 151/11 e s.m.i.;
- D.M. 07.08.12 e s.m.i.;
- D.P.R. 06.06.01 n. 380 e s.m.i.;
- regole tecniche di prevenzione incendi orizzontali e verticali applicabili alle attività oggetto del presente appalto;
- norme UNI, C.E.I., ASTM, CEN, Direttive CEE relative alle opere oggetto dell'appalto.

Art. 15 RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento imputabile all'affidatario, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, non giustificato e non autorizzato dalla stazione appaltante, incida sul regolare andamento dell'affidamento.

In tale ipotesi, la stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, se approvate dal direttore dell'esecuzione, secondo le modalità dettate dall'art. 108 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato

inadempimento delle prestazioni contrattuali, qualora l'affidatario non abbia provveduto in esito a formale diffida da parte della stazione appaltante stessa.

Si darà pertanto luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante, nei seguenti casi:

- a) per la non conformità degli elaborati prodotti rispetto alle indicazioni del presente disciplinare;
- b) per il manifestarsi di errori o di omissioni nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- c) per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in mora dell'interessato);
- d) per violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- e) per reati dell'affidatario accertati con sentenza passata in giudicato che determinino il venir meno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
- f) per grave ritardo rispetto al termine di esecuzione contrattuale di cui al precedente art. 7 (da accertare con le modalità previste dal comma 3 dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
- g) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio (da contestare con le modalità previste dal comma 3 dall'art. 108 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.);
- h) negli altri casi espressamente previsti dal presente disciplinare e dall'art. 108 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario alcun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte e approvate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 16 RECESSO

La Stazione appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, con le modalità previste dal comma 3 dall'art. 109 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

In tale caso l'affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento del servizio, secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 109 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.

L'operatore economico può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla Stazione appaltante con comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. La Stazione appaltante valuterà la gravità dei motivi addotti a giustificazione del recesso al fine del riconoscimento del corrispettivo per l'attività svolta e/o per l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal recesso.

Art. 17 INCOMPATIBILITA'

Per l'affidatario, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

L'affidatario dovrà segnalare tempestivamente alla stazione appaltante l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni dichiarate in sede di offerta, sia per se medesimo sia per i propri collaboratori e subappaltatori.

Art. 18 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività l'affidatario dovrà essere osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento del servizio, venga a conoscenza. Inoltre l'affidatario espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto quale prestazione inerente l'affidamento, che rimane di esclusiva proprietà della stazione appaltante che ne può disporre liberamente.

Art. 19 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'affidatario e la stazione appaltante in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dell'affidamento, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Firenze. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 20 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs 50/16 e s.m.i., nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in quanto applicabile.

Art. 21 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti all'affidamento, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

Si intende altresì a carico dello stesso ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento.